

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1602

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI,
MARINO, AYALA, BATTAFARANO, BATTISTI, BONFIETTI,
BRUTTI Massimo, CALVI, CAVALLARO, DALLA CHIESA,
FASSONE, MARITATI, PAGANO, PASQUINI, PIZZINATO,
RIPAMONTI, VITALI, VIVIANI e ZANCAN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 2002

—————

**Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul
fenomeno del terrorismo**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La storia politico-istituzionale del nostro paese è stata costellata negli ultimi decenni da eventi drammatici, legati all'azione di formazioni terroristiche che, nel loro delirante disegno criminoso hanno tentato di condizionare e di pregiudicare, soprattutto in coincidenza con le fasi cruciali della vita politica italiana, il confronto democratico tra le forze sociali e politiche.

Agli indubbi risultati registratisi nella lotta al terrorismo, conseguiti negli anni '90, grazie anche ad una ritrovata unità di intenti ed azione delle forze politiche di ogni schieramento e di una più coerente ed efficace azione di contrasto e prevenzione da parte delle strutture dello Stato, tanto che ad alcuno ha fatto incautamente ritenere superata l'esigenza di un'attenta vigilanza e prevenzione, negli ultimi anni si è registrato l'irrompere del così detto «nuovo terrorismo» che ha visto nell'assassinio del professor Massimo D'Antona e recentemente del professor Marco Biagi, i massimi momenti di precipitazione.

Non sono mancati, nel frattempo, anche episodi di intimidazione o di azioni dinamiche, come nel caso dell'attentato alla redazione romana del giornale «il Manifesto».

Se, a questo quadro si affiancano le minacce e le vere e proprie tragedie prodotte dalle azioni criminali portate avanti da formazioni terroristiche che operano a livello internazionale, si evidenzia l'esigenza di un'attenta e rinnovata analisi del fenomeno terroristico nelle forme che è andato assumendo negli ultimi anni, verificando gli eventuali elementi di continuità e coinvolgimento con le vecchie strutture terroristiche, oltre che i possibili collegamenti tra il terrorismo interno e quello internazionale. A tutto

ciò si aggiunga il mutato scenario internazionale in cui tali formazioni si muovono, costituito non più solo dallo scambio di armi e da una solidarietà militare, ma anche dal ricorso a strumenti informatici e tecnologici oltreché finanziari, che sfuggono totalmente dal controllo dei singoli stati.

In ragione delle sintetiche argomentazioni sopra esposte, si intende proporre la costituzione di una Commissione parlamentare che, recuperando e valorizzando il lavoro svolto nelle scorse legislature da analoghi strumenti di inchiesta, rappresenti un momento di vera e propria analisi sia sotto il profilo tecnico sia culturale dei fenomeni e delle formazioni terroristiche, in grado di interagire, senza interferenze, con l'attività investigativa degli organi preposti.

Il disegno di legge che si presenta, prevede, all'articolo 1, che la Commissione parlamentare di inchiesta svolga la propria attività esaminando diffusamente ed in dettaglio l'attività delle organizzazioni terroristiche riconducibili a movimenti di matrice italiana, ma anche di quelle formazioni di matrice straniera che svolgono attività anche nel nostro paese, e le eventuali connessioni e collaborazioni tra dette strutture. Oggetto dell'analisi della Commissione dovrà riguardare altresì i possibili elementi di continuità tra vecchio e nuovo terrorismo, le modalità di finanziamento ed il grado e l'efficacia delle forme di cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo. Una particolare attenzione dovrà inoltre essere riservata alla verifica delle ragioni della mancata individuazione degli omicidi dei professori Massimo D'Antona e Marco Biagi, oltre che delle cause e delle eventuali responsabilità politiche connesse alla revoca e alla mancata concessione delle scorte al professor Marco Biagi. Si pro-

pone che si esamini il fenomeno del terrorismo a partire dal 1988, anno dell'omicidio del professor Ruffilli.

Ovviamente, la finalità di tale lavoro di studio e d'analisi dovrà essere volta all'individuazione delle misure necessarie a rendere più efficace la lotta contro il fenomeno terroristico.

La Commissione svolgerà la sua funzione, per la durata della XIV legislatura, operando con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria.

L'articolo 2 concerne la composizione della Commissione, mentre l'articolo 3 delinea le procedure per l'audizione dei testimoni in Commissione e la disciplina del segreto di Stato, che non può essere opposto alla Commissione nello svolgimento dei suoi lavori.

L'articolo 4 dispone altresì la facoltà della Commissione di richiedere ed ottenere dall'autorità giudiziaria la documentazione relativa a procedimenti in corso su episodi di

terrorismo, salvo che la stessa autorità ritenga di non poter ottemperare alla richiesta, per ragioni di tutela delle indagini stesse. In tale contesto, l'articolo 5 fa obbligo ai membri della Commissione e al personale, che con essa collabori a qualsiasi titolo, di mantenere il segreto su tutto quanto concerne le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Alla luce di quanto sopraesposto, appare ormai sempre più necessario intraprendere un percorso di studio, d'indagine e di riflessione, sui gravi fenomeni terroristici intervenuti nel nostro paese anche nel recente passato, così come del fenomeno terroristico internazionale a seguito degli accadimenti dell'11 settembre, nel tentativo di trovare tra le differenti vicende le possibili connessioni che possono essere state sottovalutate per mancanza di conoscenza. Non possiamo, Onorevoli colleghi, sottrarci a quest'impegno nel nome della democrazia e della sicurezza dei nostri cittadini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, per la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del terrorismo, di seguito denominata «Commissione» così come definito nell'articolo 270-*bis* del codice penale, con i seguenti compiti:

a) accertare lo stato del terrorismo in Italia, a partire dal 1988, con riferimento tanto ad organizzazioni italiane quanto ad organizzazioni di origine straniera in qualsiasi forma operanti in Italia;

b) accertare i caratteri fondamentali delle strutture organizzative, le modalità e le fonti di finanziamento, i rapporti tra le diverse organizzazioni terroristiche e tra quelle operanti in Italia e quelle operanti all'estero;

c) accertare gli eventuali rapporti tra il terrorismo attuale ed il terrorismo dei due decenni precedenti;

d) verificare il livello della cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo;

e) individuare le cause della mancata individuazione degli autori degli omicidi del professor Massimo D'Antona e del professor Marco Biagi; verificare il coordinamento delle rispettive indagini e gli eventuali collegamenti tra i due omicidi;

f) individuare le cause e le eventuali responsabilità politiche per la revoca e la mancata concessione della scorta al professor Marco Biagi;

g) proporre al Parlamento le misure necessarie a rendere più efficace la lotta contro il terrorismo;

h) presentare al Parlamento una relazione semestrale sullo stato dei lavori e degli accertamenti.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6.

Art. 2.

(Composizione e presidenza della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, nominano, d'intesa tra loro, il presidente della Commissione.

3. Entro cinque giorni dalla sua nomina il presidente convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, oltre che dal presidente, è composto da due vicepresidenti e da due segretari eletti dai componenti della Commissione a scrutinio segreto.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il più anziano.

Art. 3.

(Audizioni e testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli appartenenti ai servizi di sicurezza non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonchè copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti

in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione può avvalersi anche dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell'interno su richiesta del presidente della Commissione.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.